

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**DEL LAZIO**

**RICORRE**

- la dr.ssa **MARINELLA PASCALE**, nata a Pietravairano (CE) il 15.04.1965 (CF PSCMNL65D55G630J) ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Giacchino Belli 27, presso lo studio degli Avv.ti Domenico Tomassetti (C.F. TMSDNC66R20H501L) Michele Guzzo (C.F. GZZMHL71T13H501H) e Ilaria De Col (C.F. DCLLRI85R49H501N) giusta procura in calce al presente atto. Con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi PEC:

[domenicotomassetti@ordineavvocatiroma.org](mailto:domenicotomassetti@ordineavvocatiroma.org)

[micheleguzzo@ordineavvocatiroma.org](mailto:micheleguzzo@ordineavvocatiroma.org)

[ilariadecol@ordineavvocatiroma.org](mailto:ilariadecol@ordineavvocatiroma.org) e fax 06/99448909

- ricorrente -

**contro**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *p.t.*;

- resistente -

**e nei confronti**

- della dott.ssa **Rosanna Sapia**

- contro interessata -

**per ottenere, previa sospensione dell'esecuzione, l'annullamento:**

i) del decreto del Ministro dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione DGOSVI, adottato in data 26.7.2022, prot. n.0001816, di approvazione della graduatoria finale del concorso per l'assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, Legge 23.12.1998 n.448 – art.26 comma 8;

ii) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale tra i quali, in particolare, l'allegato n.I del bando di concorso e il Verbale n.1 della Commissione Esaminatrice di specificazione dei criteri previsti dall'Allegato I al bando di selezione; etc.

## FATTO

### I.- Il concorso per l'assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica.

1.- Con avviso pubblicato in data 6 giugno 2022 il Ministero dell'Istruzione indicava la procedura di selezione **per n. 18 (diciotto) unità di personale docente e dirigente scolastico**, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge n. 448/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, da utilizzare presso gli uffici della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione (di seguito DGOSVI) per lo svolgimento di compiti connessi con l'autonomia scolastica per il triennio 2022/2023- 2024/2025.

2.- L'esame delle candidature, rimesso ad una Commissione appositamente costituita, prevedeva una fase di valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio finalizzato all'accertamento delle capacità relazionali del/la candidato/a e delle competenze coerenti con le problematiche di una delle aree di competenza (indicate nello stesso bando) afferenti alle principali attività della DGOSVI.

3.- I titoli valutabili venivano indicati nell'Allegato 1 dell'avviso, unitamente ai criteri di valutazione e ai punteggi attribuibili.

4.- L'ammissione al colloquio orale (per il quale veniva prevista l'attribuzione di un massimo di 70 punti, con soglia minima per il superamento pari almeno a 49) era subordinata al conseguimento del punteggio di almeno 12 punti.

5.- L'avviso prevedeva, ancora, la pubblicazione di una graduatoria finale di merito *“predisposta sommando i punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e nel colloquio e include esclusivamente coloro che hanno raggiunto i punteggi minimi sopra indicati per ciascuna delle due fasi.”*

6.- In possesso dei requisiti previsti dal bando di selezione, la ricorrente presentava la propria domanda secondo il modello di manifestazione di disponibilità di cui all'allegato 2 del bando medesimo.

7.- La ricorrente, che otteneva il punteggio di **13** per la valutazione dei titoli (fermo quanto si dirà in ordine alla erroneità di tale punteggio), veniva ammessa al colloquio orale, che si svolgeva in data 14 luglio 2022, ottenendo il punteggio di **68,5/70**.

8.- Con decreto del 26 luglio 2022 veniva approvata la graduatoria di merito relativa alla procedura di selezione de qua nella quale la ricorrente si collocava al **27° posto** con il punteggio di 81,50, **a distanza di 1,5 punti** dall'ultimo dei vincitori.

9.- La ricorrente, al fine di valutare la correttezza del punteggio attribuitole (13) per la valutazione dei titoli, presentava tempestivamente istanza di accesso agli atti della procedura, ottenendo copia:

- Dei Verbali 1 e 2 relativi ai criteri di valutazione adottati dalla Commissione;

- Del Verbale n.5 relativo all'esame della propria posizione comprensivo della scheda di valutazione personale dei titoli.

10.- Orbene, dall'esame della documentazione suddetta emerge una grave e manifesta violazione dei criteri stabiliti dalla Commissione per la valutazione dei titoli della ricorrente, avendo la Commissione omesso di attribuire alla ricorrente

il punteggio spettante in relazione a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.

11.- Di talché, la ricorrente si vede costretta ad adire codesto Ecc.mo TAR per ottenere, previa sospensione dell'esecuzione, l'annullamento degli atti impugnati sulla base dei seguenti

## MOTIVI

I.- Errata applicazione dei criteri di valutazione. Violazione e falsa applicazione del bando di selezione. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia; eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto. Sintomi di sviamento di potere.

1.- Con il presente ricorso la dr.ssa Pascale lamenta l'erroneità del punteggio attribuitole in relazione alla valutazione dei Titoli, ritenendo in particolare che la Commissione abbia omesso di attribuire alla ricorrente il punteggio spettante in relazione ai titoli professionali di cui al punto sub.3a della domanda di partecipazione.

2.- Al fine di inquadrare correttamente la censura in questa sede proposta appare opportuno evidenziare, in via preliminare, quanto previsto **dall'Allegato I** del bando circa la valutazione dei Titoli, **suddivisi in tre diverse categorie**: Titoli Culturali (fino ad un massimo di 10 punti), Titoli Scientifici (fino ad un massimo di 4 punti) e **Titoli Professionali (fino ad un massimo di 16 punti)**.

3.- Limitando l'analisi solo ai **Titoli Professionali, oggetto del presente ricorso**, l'allegato I del bando di selezione suddivideva le esperienze valutabili in tale categoria nelle seguenti **sei sottocategorie**, alcune delle quali contenenti alcune specificazioni circa la loro corretta computabilità:

a) Anni di servizio di ruolo effettivamente prestato nella scuola in qualità di docente (*non vanno computati gli anni di cui al successivo punto c) e punto d)*:

**Punti 0,5 per ogni anno di servizio (massimo punti 8)**

b) Anni di servizio effettivamente prestato nella scuola in qualità di dirigente scolastico *(sono valutati i servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni; non vanno computati gli anni di cui al precedente punto a) e gli anni di cui ai successivi punti c) e d):*

**Punti 1 per ogni anno di servizio di ruolo (massimo punti 8)**

c) Servizio prestato presso l'Amministrazione scolastica centrale e periferica ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 448/98:

**Punti 1 per ogni anno di servizio (massimo punti 10)**

d) Servizio prestato presso l'Amministrazione scolastica centrale e periferica in relazione a comando disposto a titolo diverso da quello di cui alla precedente lettera c):

**Punti 0,5 per ogni anno di servizio (massimo punti 1)**

e) Incarichi conferiti dall'Amministrazione centrale o periferica, incarichi di collaboratore del dirigente scolastico, di funzione strumentale/funzione obiettivo:

**Punti 1 per ogni incarico (massimo punti 5)**

f) Attività svolte in qualità di coordinatore/componente dei nuclei di valutazione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80:

**Punti 0,5 per ogni incarico (massimo punti 1)**

**4.- Il modello di domanda predisposto dalla stessa Amministrazione ed allegato al bando di selezione riproduceva puntualmente la tabella dei titoli di cui all'Allegato 1 del bando di selezione, suddividendo già i titoli valutabili nelle sottocategorie sopra indicate.**

**5.- Nella prima seduta del 14.6.2022 (cfr. verbale n.1) la Commissione Esaminatrice provvedeva ad integrare/specificare i criteri di valutazione in relazione ai titoli di cui sopra, decidendo che:**

- Per i titoli professionali di cui al **punto 3 lettera a) e b)** sarebbero stati valutati esclusivamente gli anni di servizio di ruolo effettivamente prestati e

non quelli coperti dal solo servizio giuridico, né gli anni di preruolo o di servizio pregresso su scuole paritarie, peraltro non espressamente previsto dall'avviso;

- Per i titoli professionali di cui al **punto 3 lettera c)** sarà valutato, come previsto dall'avviso, esclusivamente il servizio prestato in posizione di comando e/o assegnazione presso gli uffici dell'amministrazione scolastica centrale (MIUR/MI) o periferica (Uffici scolastici regionali e/o territoriali);
- Per gli incarichi di cui al **punto 3 lettera e)** saranno valutati solo gli incarichi svolti nell'attuale ruolo di titolarità; pertanto, per i dirigenti scolastici non saranno valutati gli incarichi attribuiti durante il servizio da docenti. Per i docenti saranno valutati e gli incarichi di: collaboratore di dirigente scolastico, funzione strumentale, funzione obiettivo. Altre tipologie di incarichi conferiti dal dirigente scolastico ai docenti, non espressamente previsti dall'avviso, non saranno oggetto di valutazione

6.- Orbene, nella domanda di partecipazione alla selezione **la ricorrente dichiarava, in relazione ai Titoli professionali, titoli valutabili nelle categorie a), b) ed e)**, nulla invece dichiarando invece ai fini dell'attribuzione di punteggi per i punti c) ed f):

6.1.- Nel dettaglio, la ricorrente dichiarava quanto segue:

\*\*\*

☐ **immissione in ruolo in qualità di docente in data 1.9.2005;**

☐ **n. 14 anni di effettivo servizio di ruolo prestato nella scuola ai sensi di quanto previsto nel punto 3.a) dell'allegato n. 1 al sopra richiamato avviso (*non vanno computati gli anni di cui al successivo punto 3.c e 3.d; si conteggia anche l'anno scolastico 2021/2022*), dal 2005 al 2019.**

➤ **Sulla base dell'allegato I del bando, che prevedeva 0,5 punti per ogni anno di servizio, fino ad un massimo di 8 punti complessivi, alla ricorrente spettavano per tale categoria:**

**7 punti**

\*\*\*

□ immissione in ruolo di dirigente scolastico **dal 1.9.2019**

□ **servizio effettivo prestato in qualità di dirigente scolastico per n. 3 anni, ai sensi di quanto previsto al punto 3.b) dell'allegato n. 1 al sopra richiamato avviso (non vanno computati gli anni di cui al precedente punto 3.a e di cui al successivo punto 3.c e 3.d; si conteggia anche l'anno scolastico 2021/2022), dal 2019 al 2022.**

- **Sulla base dell'allegato I del bando, che prevedeva 1 punto per ogni anno di servizio, fino ad un massimo di 8 punti complessivi, alla ricorrente spettavano per tale categoria**

**3 punti**

\*\*\*

□ **incarichi svolti all'interno dell'Amministrazione centrale o delle istituzioni scolastiche, di cui al punto 3. e) dell'allegato n. 1 al sopra richiamato avviso (indicare, per ciascun incarico, tipologia di incarico, soggetto che ha conferito l'incarico, data, durata).**

**- Incarico di collaboratore del Dirigente scolastico presso il Liceo Artistico Caravillani per anni 1 dal 1.10.2009 al 31.8.2010.**

- **Sulla base dell'allegato I del bando, che prevedeva 1 punto per ogni anno di servizio, fino ad un massimo di 5 punti complessivi, alla ricorrente spettavano per tale categoria**

**1 punto**

\*\*\*

7.- Ebbene, la Commissione di valutazione ha assegnato alla ricorrente i seguenti punteggi:

## TITOLI PROFESSIONALI

	Anni /Titoli	Punti	Totale
a) anni di servizio effettivamente prestato nella scuola in qualità di docente		0	0
b) anni di servizio effettivamente prestato nella scuola in qualità di dirigente scolastico	3	3	3
c) servizio prestato presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica ai sensi dell'art.26 comma 8 della l.448/98		0	0
d) servizio svolto presso l'Amministrazione scolastica centrale e periferica in relazione a comando disposto a titolo diverso da quello di cui al precedente punto c),		0	0
e) incarichi conferiti dall'amministrazione centrale o periferica, incarichi di collaboratore di dirigente scolastico, di funzione strumentale/funzione obiettivo		0	0
f) attività svolte in qualità di coordinatore/componente dei nuclei di valutazione di cui all'art.6 comma 2 del DPR 28 marzo 2013 n.80		0	0
TOTALE TITOLI PROFESSIONALI	<b>3 PUNTI</b>		

8.- Orbene, non v'è chi non veda l'assoluta erroneità del punteggio attribuito alla ricorrente, in palese violazione dei criteri stabiliti dalla Commissione.

9.- Infatti, mentre l'omessa attribuzione del punteggio di 1 per lo svolgimento dell' ***“Incarico di collaboratore del Dirigente scolastico presso il Liceo Artistico Caravillani per anni 1 dal 1.10.2009 al 31.8.2010”*** trova ragione – fermo quanto si dirà infra circa l'irragionevolezza ed incongruità del criterio, per come interpretato dalla Commissione Esaminatrice - nella specificazione dei criteri operata dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 14.6.2022 (cfr. Verbale n.1), laddove è stato previsto che ***“per i dirigenti scolastici non saranno valutati gli incarichi attribuiti durante il servizio da docenti”***, **la mancata assegnazione dei 7 punti per i 14 anni di effettivo servizio come docente di ruolo prestati nella scuola costituisce un macroscopico errore della Commissione,**



rinvenibile con assoluta immediatezza dal semplice esame della domanda della ricorrente.

**10.-** L'omessa attribuzione del corretto punteggio di 7 punti è del tutto irragionevole, arbitraria ed illogica, vieppiù considerando che la domanda di partecipazione alla procedura era stata già predisposta in modo da facilitare la riconducibilità delle dichiarate esperienze professionali ad una delle categorie valutabili.

**11.-** E la ricorrente aveva chiaramente indicato:

- **14 anni** di effettivo servizio di ruolo in qualità di docente, con indicazione del **1.9.2005** come data di immissione in ruolo, **ai fini della valutazione sub.3.a).**  
**Ciò significa che il periodo valutabile in qualità di docente era dall'anno 2005/2006 all'anno 2018/2019, con conseguente attribuzione di 7 punti.**
- **3 anni** di servizio prestato in qualità di dirigente, con indicazione dell'anno **2019/2020** per l'immissione in ruolo, **ai fini della valutazione sub.3 b).**  
**Ciò significa che il periodo valutabile in qualità di dirigente era dall'anno 2019/2020 all'anno 2021/2022** (nella stessa domanda si precisava che *“si conteggia anche l'anno scolastico 2021/2022”*), **con conseguente attribuzione di 3 punti.**

**12.-** La mancata assegnazione dei 7 punti deriva, insomma, da un evidente errore da parte della Commissione, **non trovando ragione in nessuna indicazione del bando di selezione, dell'Allegato I e delle integrazioni di cui al Verbale n.1.**

**13.-** A tal riguardo giova, infatti, evidenziare che le specificazioni contenute nell'Allegato I e nella stessa domanda di partecipazione sulla non cumulabilità dei periodi indicati nelle diverse previsioni di cui ai punti 3a) e 3b) non rilevano, nel caso di specie, al fine di escludere l'assegnazione del punteggio di 7 alla ricorrente.

**13.1.-** Al punto 3b viene infatti precisato che *“non vanno computati gli anni di cui al precedente punto 3.a e di cui al successivo punto 3.c e 3.d; si conteggia anche l'anno scolastico 2021/2022”*

Ebbene, nel caso di specie gli **“anni di cui al precedente punto 3a)”** vanno, come visto, **dall’anno 2005/2006 all’anno 2018/2019**, mentre quelli di cui al punto 3b) vanno **dal 2019/2020 al 2021/2022**.

**Ciò significa che l’assegnazione dei 3 punti per il periodo di servizio effettivo da dirigente scolastico è corretta in quanto non computa gli anni di cui al precedente punto 3a).**

**13.2.-** Di contro, nel punto 3a) viene precisato che **“non vanno computati gli anni di cui al precedente punto c) e d)”**.

Non avendo la ricorrente dichiarato alcunchè nei punti c) e d) richiamati, il punteggio di 7, risultante dall’assegnazione di 0,5 per ogni anno (14) di servizio, avrebbe dovuto certamente essere attribuito alla dr.ssa Pascale.

**14.-** Alla luce di tutte le considerazioni esposte, le valutazioni operate dalla Commissione in ordine ai Titoli Professionali della ricorrente meritano di essere annullate e/o riformate da parte di codesto Ecc.mo TAR.

**14.1.-** Infatti, all’orientamento giurisprudenziale per cui è sottratto al sindacato del Giudice amministrativo l’esame nel merito del giudizio e/o dei punteggi espressi dalle commissioni giudicatrici, in quanto materia di discrezionalità tecnica, si affianca il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale **le valutazioni delle prove concorsuali non sono sottratte al sindacato di legittimità di questo Giudice tutte le volte in cui esse impingono in vizi, dedotti in questa sede, di illogicità, incongruità, erroneità, contraddittorietà o inattendibilità manifesta, rilevabile ictu oculi** (in tal senso ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV, 16.4.2012, n. 2196; id., Sez. III, 13.7.2011, n. 4229; id., Sez. VI, 23.12.2010, n. 9339; id., Sez. VI, 27.8.2010, n. 5988; Cons. di Stato, Sez. VI, 5.4.2013, n. 1883).

**14.2.-** Ancor più recentemente: **“le valutazioni espresse delle commissioni esaminatrici in sede di concorsi sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, che può rilevarne l’irragionevolezza o l’illogicità, senza che ciò comporti un’invasione della sfera del merito amministrativo”** (T.A.R. Torino, sez. I, 11/04/2022, n.336)

15.- Ebbene, nel caso di specie si verte proprio in tale ipotesi.

15.1.- Le argomentazioni formulate circa l'evidente erroneità del punteggio assegnato alla ricorrente (*rectius*, della mancata assegnazione del punteggio corretto) mettono in evidenza **specifici e concreti profili di macroscopica irragionevolezza e/o illogicità delle valutazioni tali da assurgere a figure sintomatiche dell'eccesso di potere, avendo la Commissione omesso di conferire un punteggio (7 punti) che, sulla base dei criteri del bando di selezione, sarebbe certamente spettato alla ricorrente.**

16.- Trattasi di un errore manifesto che ha gravemente pregiudicato la ricorrente la quale, con l'attribuzione del punteggio spettante in relazione al punto 3.a) dei titoli professionali, **si sarebbe collocata in posizione utile nella graduatoria finale di merito.**

17.- In particolare, l'assegnazione di punti 7 per i 14 anni di servizio in qualità di docente (irragionevolmente non valutati dalla Commissione Esaminatrice), avrebbe determinato l'attribuzione alla ricorrente del **punteggio di 88,5 in luogo di 81,50**, con conseguente posizionamento **all'ottavo posto nella graduatoria finale.**

In sintesi, alla dr.ssa Pascale dovevano essere assegnati sette punti per gli anni di docenza dal 2005/2006 al 2018/2019, trattandosi di anni differenti da quelli di dirigente scolastico, per cui sono stati assegnati 3 punti, e che vanno dal 2019/2020 al 2021/2022.

**II.- Irragionevolezza dei criteri adottati dalla Commissione. Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, perplessità, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, errata valutazione dei presupposti, travisamento. Sintomi di sviamento di potere.**

1.- Sotto altro profilo, venendo alla valutazione dei titoli professionali di cui al punto 3.e), la ricorrente si duole della mancata valutazione dell'incarico,

dichiarato in domanda, di collaboratore del Dirigente scolastico presso il Liceo Artistico Caravillani per anni 1 dal 1.10.2009 al 31.8.2010.

2.- Lo svolgimento di tale incarico, secondo le previsioni del bando di selezione (Allegato I), avrebbe dovuto essere valutato con il punteggio di 1.

3.- **L'allegato I prevedeva infatti testualmente:**

*“e) Incarichi conferiti dall'Amministrazione centrale o periferica, incarichi di collaboratore del dirigente scolastico, di funzione strumentale/funzione obiettivo: Punti 1 per ogni incarico (massimo punti 5)”*

4.- Senonchè, nella prima seduta del 14.6.2022 (cfr. verbale n.1) la Commissione Esaminatrice provvedeva ad integrare/specificare i criteri di valutazione in relazione ai titoli di cui sopra, decidendo, per quanto concerne gli incarichi di cui al **punto 3 lettera e)**, che ***“saranno valutati solo gli incarichi svolti nell'attuale ruolo di titolarità; pertanto, per i dirigenti scolastici non saranno valutati gli incarichi attribuiti durante il servizio da docenti. Per i docenti saranno valutati e gli incarichi di: collaboratore di dirigente scolastico, funzione strumentale, funzione obiettivo. Altre tipologie di incarichi conferiti dal dirigente scolastico ai docenti, non espressamente previsti dall'avviso, non saranno oggetto di valutazione”***

5.- La mancata attribuzione di n.1 punto a favore della ricorrente deriva, pertanto, **in maniera diretta ed immediata, dalla fissazione di tale criterio da parte della Commissione**, avendo la ricorrente svolto l'incarico di cui sopra durante il servizio da docente.

6.- Orbene, la limitazione **introdotta discrezionalmente dalla Commissione**, che ha gravemente pregiudicato la ricorrente, è irragionevole ed irrazionale determinando una evidentemente illogicità nelle valutazioni finali dei candidati.

7.- A tal fine, a mero titolo esemplificativo, si consideri una delle situazioni che viene a determinarsi sulla base dell'applicazione del criterio in questione:

- un **docente con 15 anni di esperienza** che, nel corso della sua vita professionale, **ha ricoperto 5 incarichi di cui al punto 3e)** si vede assegnare il **punteggio di 5;**

- un **dirigente scolastico con un servizio di 4 anni da dirigente e 15 anni pregressi da docente**, che durante il servizio da docente avesse ricoperto **5 incarichi di cui al punto 3e)**, si vede assegnare il **punteggio di 0.**

8.- Se già tale quadro esemplificativo è idoneo a dimostrare l'irragionevolezza del criterio introdotto dalla Commissione ad integrazione del bando di selezione - **il cui allegato I non prevedeva invece tale limitazione** - si consideri ancora che la mancata valutazione degli incarichi svolti per coloro che, come la ricorrente, al momento della presentazione della domanda facevano parte del ruolo di dirigente scolastico, **non è neppure "compensata" da una previsione che – come nel caso di periodi di servizio sub.c e d – ne escluda la computabilità ai fini della valutazione di cui ai punti 3.a e 3.b.**

8.1.- Ciò significa, volendo riprendere l'esempio di cui sopra, che i 5 punti assegnati al docente per lo svolgimento dei 5 incarichi sub.3.e) vanno a sommarsi a quelli di cui al punto 3.a) anche se relativi al medesimo anno.

9.- La concorrenza dei criteri di cui sopra, **così come specificanti dalla Commissione**, favorisce di fatto il personale inserito nel ruolo docente che può facilmente ottenere un punteggio maggiore rispetto ad un dirigente scolastico di recente nomina i cui incarichi attribuiti durante il servizio da docente (anche se di durata uguale o maggiore) non possono essere valutati dalla Commissione Esaminatrice.

10.- L'irragionevolezza e l'illogicità del criterio de quo, per come specificato dalla Commissione Esaminatrice nel Verbale n.1, **rende tale criterio sindacabile da codesto Ecc.mo TAR.**

10.1.- Come noto, infatti, l'esercizio della discrezionalità di cui è titolare l'amministrazione nei pubblici concorsi in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi

vantati e quanto alla valutazione dei singoli titoli *“sfugge al sindacato di legittimità del giudice, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà”* (Cons. Stato, sez. V, n. 1218 del 2018).

**10.2.-** Anche codesto Ecc.mo TAR ha recentemente confermato tale orientamento, evidenziando che *“La Commissione esaminatrice di un pubblico concorso è titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando, nell'attribuire rilevanza ai titoli e nell'individuare i criteri per attribuire i punteggi ai titoli nell'ambito del punteggio massimo stabilito, senza che l'esercizio di tale discrezionalità possa essere oggetto di censura in sede di giudizio di legittimità, a meno che non venga dedotto l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà”* (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 07/02/2022, n.1383).

**11.-** Ebbene, ciò è quanto accaduto nel caso di specie, essendo il criterio introdotto dalla Commissione nella seduta del 14.6.2022 (cfr. verbale n.1) viziato per manifesta illogicità ed arbitrarietà.

Il criterio posto dalla Commissione valutatrice, secondo il quale sarebbero stati valutati solo gli incarichi svolti nell'attuale ruolo di titolarità, è manifestamente irragionevole nella parte in cui, peraltro palesando sintomi di sviamento, finisce per favorire illogicamente il personale docente a scapito di chi, oltre al servizio come docente, può vantare anche quello da dirigente scolastico.

**III.- In via subordinata: Irragionevolezza dei criteri. Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, perplessità, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, errata valutazione dei presupposti, travisamento. Sintomi di sviamento di potere.**

**1.-** I motivi che precedono hanno carattere preliminare ed assorbente.

**2.-** Tuttavia, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ecc.mo TAR, in relazione al motivo di ricorso proposto sub.I, ritenesse che la mancata

valutazione dei titoli professionali sub.3a) della ricorrente rappresenti corretta applicazione del bando di concorso sulla base di una interpretazione – invero difficilmente sostenibile atteso il chiaro tenore letterale – della previsione contenuta al punto 3b (allorquando viene precisato che “*non vanno computati **gli anni di cui al precedente punto 3.a e di cui al successivo punto 3.c e 3.d; si conteggia anche l’anno scolastico 2021/2022***”), volta a consentire la **valutabilità alternativa** degli anni di servizio come docente e come dirigente, si **censura tale criterio sotto il profilo della irragionevolezza ed illogicità.**

3.- Non v’è chi non veda, infatti, come tale insostenibile interpretazione avrebbe delle conseguenze gravemente pregiudizievoli, ancora una volta, per i dirigenti scolastici di recente nomina che, paradossalmente, **non solo non si vedrebbero computare gli incarichi conferiti dall’amministrazione sub.3e) se svolti durante il servizio da docente, ma non si vedrebbero neppure computare tutta la pregressa esperienza (il più delle volte significativamente superiore) maturata in qualità di docente.**

4.- Prendendo nuovamente l’esempio già svolto sub.II, una interpretazione dell’espressione “*non vanno computati **gli anni di cui al precedente punto 3.a e di cui al successivo punto 3.c e 3.d; si conteggia anche l’anno scolastico 2021/2022***” nel senso di escludere la valutabilità del servizio prestato in qualità di docente **anche se riferito ad anni diversi da quello da dirigente** determinerebbe il seguente, irragionevole, esito:

il **docente** con 15 anni di esperienza che, nel corso della sua vita professionale, ha ricoperto 5 incarichi di cui al punto 3e), si vede assegnare:

- Punti 5 in relazione al punto 3e);
- Punti 7,5 in relazione al punto 3a)

**ottenendo complessivamente 12,5 punti.**

il **dirigente scolastico** con un servizio di 4 anni da dirigente e 15 anni pregressi da docente, che durante il servizio da docente avesse ricoperto 5 incarichi di cui al punto 3e), si vede assegnare:

- Punti 0 in relazione al punto 3e);
- Punti 0 in relazione al punto 3a)
- Punti 4 in relazione al punto 3b

**ottenendo complessivamente 4 punti.**

5.- Anche per quanto riguarda il punteggio di 0,5 per ogni anno di docenza, l'interpretazione posta in essere dalla Commissione è (oltre che palesemente erronea come dedotto sub.I) anche del tutto sviata e discriminatoria: ammessa e non concessa la non cumulabilità dei punti negli anni di servizio da docenza con quella nella dirigenza, non si vede per quale motivo alla ricorrente siano stati attribuiti i 3 punti della dirigenza anziché i 7 punti della docenza.

Infatti, in assenza di alcuna preferenza del bando ed avendo permesso la partecipazione sia a docenti che a dirigente, appare evidente che, per par condicio, ad ogni candidato, in caso di (invero inesistente alternatività) dei punteggi attribuibili nelle categorie 3a e 3b, avrebbe dovuto essere assegnato il punteggio migliore: nel caso di specie 7 punti, con conseguente incremento di 4 punti nella graduatoria e collocamento in posizione utile.

Non averlo fatto dimostra i sintomi di sviamento da cui sono affetti gli atti impugnati.

6.- L'interpretazione operata dalla Commissione ha determinato, nel caso di specie, una irragionevole, incongrua e manifesta **supervalutazione dei docenti** ed una illegittima, ingiusta e pregiudizievole **sottovalutazione dei dirigenti scolastici**.

7.- Per tale ragione, si ritiene che la mancata attribuzione del punteggio di **n.7 punti alla ricorrente in relazione al punto 3a sia, invero, dovuta ad una errata valutazione dei presupposti ed un evidente errore nell'applicazione**



**dei criteri e non già all'applicazione dei criteri secondo l'interpretazione che qui si censura.**

8.- Ove così fosse, si chiede a codesto Ecc.mo TAR di sindacare la congruità e la logicità del presente criterio, sulla base della giurisprudenza già richiamata nel precedente motivo di ricorso, accertandone l'irragionevolezza e l'illogicità vieppiù tenendo in considerazione gli effetti della sua concreta applicazione.

Con evidenti sintomi di sviamento gli atti impugnati finiscono per favorire il personale con la qualifica di docente rispetto a quello che ha recentemente ottenuto l'inquadramento da dirigente scolastico come dimostra, tra l'altro, la circostanza che alla ricorrente (laddove si considerassero alternativi i punteggi di cui alle categorie 3a e 3b) vengono assegnati solo 3 punti (3b) invece di 7 (3a) in assenza di alcuna specifica indicazione del bando e di alcuna congrua motivazione.

#### **ISTANZA CAUTELARE EX ART.55 C.P.A.**

Sussistono i presupposti affinché codesto Ecc.mo T.A.R. voglia sospendere gli atti impugnati e/o disporre l'adozione di altre misure cautelari più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso ex art.55 c.p.a.

Sotto il profilo del *fumus bonis iuris* si rimanda alle suesposte censure.

Il presente ricorso risulta assistito anche da un concreto ed effettivo *periculum in mora* tale da giustificare la sospensione dei provvedimenti impugnati nonché l'emanazione delle misure cautelari che appaiano a codesto Tribunale Amministrativo - secondo le circostanze rappresentate e l'irreversibilità, anche solo *medio tempore*, degli eventuali effetti prodotti sugli interessi ed i diritti della ricorrente - come **più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.**

Per quanto concerne segnatamente il **danno grave ed irreparabile** appare evidente che **aver escluso la ricorrente dagli idonei alla procedura selettiva**

sulla base di una valutazione dei Titoli evidentemente e manifestamente errata, determina una grave lesione della sua posizione giuridica soggettiva, che diventa più irreparabile considerando che:

- la data fissata per la presa di servizio degli idonei è il 1 settembre 2022;
- la ricorrente, in qualità di dirigente scolastica, di appresta ad iniziare il nuovo anno scolastico 2022/2023 presso l'Istituto Comprensivo Don Milani di Orbetello (GR).

Tali due concorrenti circostanze evidenziano l'opportunità di un intervento cautelare di codesto Ecc.mo TAR stante l'impossibilità di attendere la definizione nel merito del ricorso - a meno che l'udienza pubblica non sia fissata, compatibilmente con i ruoli di codesto Ecc.mo Tribunale, con estrema celerità – venendo in rilievo l'interesse della ricorrente ad ottenere una corretta valutazione da parte della Commissione e l'inserimento tra gli idonei vincitori in graduatoria ai fini della presa in servizio.

**P. Q. M.**

Si chiede che codesto Ecc.mo T.A.R. voglia:

- a) *in via incidentale*, **sospendere** l'efficacia degli atti impugnati;
- b) *in via principale*, **dichiarare nulli e/o annullare** gli atti impugnati;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e l'importo dovuto, ridotto della metà vertendosi in materia di pubblico impiego, è pari ad Euro 325,00.

Roma, 21 settembre 2022

*Avv. Domenico Tomassetti*

*Avv. Michele Guzzo*

*Avv. Ilaria De Col*

Firmato digitalmente da: TOMASSETTI  
DOMENICO  
Ruolo: 4.6 Avvocato  
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA  
Data: 21/09/2022 11:34:57

TG|18  
L E X